

## **L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E LA SUA IDONEITA' A TUTELARE IL BENEFICIARIO ANCHE IN CASO DI GRAVE DEFICIT MENTALE**

di Stefano Cera, avvocato in Bologna

**Tribunale di Bologna, 29 ottobre 2007, n. 358, Pres. Ziniti - Giud. rel. Costanzo**  
**Misure di protezione – Soggetto senza fissa dimora affetto da deficit mentale ed incapace di provvedere ai propri interessi - Ricorso del PM per interdizione – Infondatezza – Preferibilità della meno invasiva misura dell'amministrazione di sostegno – Difetto di consapevolezza, nel beneficiario, della natura e dei termini dell'incarico dell'amministratore di sostegno - Irrilevanza.**

### MASSIMA

L'interdizione non può essere pronunciata se non in quanto tale misura sia assolutamente necessaria ad assicurare alla persona una adeguata protezione e dunque quando sia possibile ricorrere ad una diversa e meno invasiva forma di tutela.

E' irrilevante, ai fini della decisione circa l'applicazione della misura di cui all'art. 404 c.c. in luogo dell'interdizione, il fatto che la persona non sia in grado di comprendere il senso e la portata dell'incarico affidato all'amministratore.<sup>1</sup>

#### 1) Il fatto

Con ricorso depositato avanti al tribunale di Bologna il Pubblico Ministero chiedeva l'interdizione della signora XX, allora residente in provincia di Bologna. Il Giudice Istruttore disponeva la comparizione dell'assistente sociale YY e provvedeva a verbalizzare le dichiarazioni di XX, spontaneamente comparsa.

Dall'esame della beneficiaria risultava che la stessa era divorziata, madre di due figli i quali, a loro volta sentiti, dichiaravano di non volersi occupare della madre, in quanto colpevole di averli abbandonati dopo la separazione.

XX risultava da tempo senza fissa dimora, poiché le sue proprietà erano state oggetto di procedure esecutive immobiliari, causa la sua incapacità di amministrare il proprio patrimonio. La beneficiaria era già stata seguita dal servizio di salute mentale di zona, cui la situazione di XX era nota, ma il personale sanitario non aveva mai ritenuto necessario richiedere una procedura di ricovero immediato.

---

<sup>1</sup> La sentenza è pubblicata in [www.giuremilia.it](http://www.giuremilia.it)

Anche se gli elementi raccolti evidenziavano una situazione di difficoltà e di grave disagio psichico della convenuta, il tribunale di Bologna non ha comunque ritenuto lo stato di XX tale da giustificare l'istanza di interdizione formulata dal pubblico ministero, che veniva dunque respinta, con conseguente invio degli atti al giudice tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno.

Il collegio non riteneva ostativa all'applicazione delle misure di cui agli artt. 404 e seguenti c.c. la mancata capacità della persona beneficiaria di comprendere il senso e la portata dell'incarico affidato all'amministratore.

## 2) La posizione del Tribunale di Bologna

**Il Tribunale di Bologna, con questa sentenza, ha confermato il proprio orientamento (ormai consolidato) diretto a considerare residuali gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione rispetto all'amministrazione di sostegno che, grazie alla sua duttilità ed elasticità, è in grado di adattarsi meglio al singolo caso concreto.** Secondo il collegio detto orientamento trova fondamento nel riformulato art. 414 c.c., rivisto dalla riforma delle misure di protezione in termini restrittivi, con l'eliminazione dell'inciso "*persone che devono essere interdette*" e con la previsione del divieto di pronunciare l'interdizione sia quando ciò non sia necessario ad assicurare alla persona una adeguata protezione, sia quando appaia possibile utilizzare altri strumenti di tutela, meno invasivi (come l'amministrazione di sostegno), per raggiungere il medesimo scopo protettivo.

A sostegno di quanto enunciato il collegio cita anche il principio di diritto contenuto in Cass. 13584/2006<sup>2</sup>; nella nota pronuncia la Corte di Cassazione ha tentato di definire <sup>2</sup> Cass. 12 giugno 2006 n. 13584, in Guida al Diritto n. 27, 81 ed in Nuova Giur. Civ. Comm. 2007, I, pag. 275. Secondo la Corte "*l'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dall'articolo 3 della legge 6/2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli articoli 414 e 417 del c.c.. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in*

l'area applicativa dell'amministrazione di sostegno, precisando che la scelta tra i due istituti non può fondarsi sul grado maggiore o minore di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte della persona che sia priva di autonomia, ma sulla maggiore o minore idoneità dell'istituto ad adeguarsi alle singole esigenze del beneficiario. La duttilità dell'amministrazione di sostegno può infatti permettere una tutela più mirata del beneficiario, adattando le limitazioni della sua capacità di agire, ed i conseguenti poteri dell'amministratore, in base alle specifiche necessità emerse nel corso del procedimento.

**Per i magistrati bolognesi, dopo l'entrata in vigore della legge 6/2004, gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione si presentano quindi quali misure aventi carattere eccezionale e residuale, ai quali si dovrà ricorrere solo in limitatissimi casi, come *extrema ratio*, quando non sia possibile fornire adeguata protezione con l'amministrazione di sostegno; da ciò è derivata una estensione tale delle nuove misure di tutela da determinare la disapplicazione di fatto dei vecchi istituti.**

In tutte le sentenze citate a sostegno della pronuncia in esame, infatti, riferite ad altri casi di persone portatrici di *deficit* mentali, il tribunale di Bologna ha sempre realizzato le finalità di tutela scegliendo l'amministrazione di sostegno, non ritenendo mai di applicare le altre misure di protezione.<sup>3</sup>

---

*relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie".*

<sup>3</sup> V. Trib. Bologna 8 marzo 2005 n. 649, in "www.giuremilia.it" in cui il Collegio ha ritenuto idonea la misura dell'amministrazione di sostegno per tutelare un soggetto portatore di gravissimi disturbi psichici e Trib. Bologna 8 marzo 2005 n. 651, in "www.giuremilia.it" con la quale veniva rigettata la richiesta di interdizione formulata dal pubblico ministero in un caso di persona affetta da deficit psico-fisico derivante da *ictus* cerebrovascolare. Vedi anche Trib. Bologna 11 luglio 2005, in Foro Italiano, 2005, I, 3842 secondo la quale "*al fine di decidere se disporre l'interdizione o nominare un amministratore di sostegno non assume rilievo il criterio della gravità o della natura dell'infermità ma quello delle concrete esigenze di protezione del soggetto incapace.*"

Tra dette pronunce assume particolare rilievo Tribunale di Bologna 18 settembre 2006<sup>4</sup> con la quale il Collegio ha respinto l'istanza di interdizione avanzata da una figlia nei confronti del padre, persona in stato vegetativo persistente e portatore, quindi, di una gravissima ed irreversibile infermità di mente, ritenendo l'amministrazione di sostegno misura adeguata alla protezione della persona.<sup>5</sup>

Anche in questo caso il giudicante, facendo riferimento all'orientamento della Cassazione sul punto<sup>6</sup>, ha ritenuto sufficiente la misura di protezione di cui agli artt. 404 e seguenti c.c. in ragione del ridotto patrimonio del beneficiario e conseguentemente delle limitate incombenze che si rendevano necessarie per la sua amministrazione. Nel caso di specie, spiega il tribunale nella motivazione a sostegno del rigetto, la misura interdittiva sarebbe stata quindi superflua e inutilmente penalizzante.

Il tribunale felsineo, dunque, ha ritenuto di applicare l'amministrazione di sostegno sfruttandone al massimo le potenzialità; invero, detto strumento di protezione è stato scelto non soltanto per evitare di ricorrere a misure quali l'interdizione che, come noto, sono degradanti anche dal punto di vista psicologico, ma anche in quanto lo stesso risulta più snello ed adeguato dal punto di vista pratico.

Nel caso in esame, infatti, per la figlia del beneficiario la procedura di interdizione sarebbe stata più lunga e macchinosa e, inoltre, non avrebbe permesso di sfruttare la duttilità tipica dell'istituto in esame, che permette al giudice l'emissione di un decreto con l'indicazione dettagliata dei compiti dell'amministratore. In questo modo si evita di oberare l'amministratore con oneri superflui, sproporzionati rispetto alle esigenze del caso concreto (nella specie, molto difficile da gestire anche psicologicamente, stante il legame di parentela tra beneficiario e amministratore); per tale via, l'amministratore può concentrarsi solo sulle reali necessità del tutelato.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> In Fam. Pers. e Succ. 2006, 945 con nota di A. Costanzo

<sup>5</sup> Conformi a questa pronuncia: Trib. Palmi 24 maggio 2004, in Fam. Pers. Succ., 2005, 132; Trib. Roma 19 febbraio 2005, in Fam. Pers. Succ. 2005, 271; Trib. Venezia 26 settembre 2006, in [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it)

<sup>6</sup> Cass. 12 giugno 2006 n. 13584 cit.

<sup>7</sup> Sulla duttilità dell'amministrazione di sostegno rispetto alle altre misure di protezione vedi anche Trib. Modena 8 giugno 2006, in Rass. merito Giur. It., 2006, 365. Con questa pronuncia il tribunale modenese ha nominato un amministratore di sostegno per sostituire la beneficiaria in

### 3) Beneficiario e consapevolezza della tutela

Nella pronuncia in esame il tribunale di Bologna ha altresì ritenuto irrilevante, ai fini dell'applicabilità della misura di cui all'art. 404 c.c. in luogo dell'interdizione, *"il fatto che la persona non sia (rectius, fosse n.d.r.) in grado di comprendere il senso e la portata dell'incarico affidato all'amministratore o di avere consapevolezza della totale ablazione della capacità di agire conseguente alla pronuncia di interdizione"*. Secondo i giudicanti, infatti, *"il rispetto della dignità della persona e l'attenzione nella scelta della misura protettiva, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, sono tanto più doverosi quando ci si trova di fronte a soggetti in stato di totale dipendenza dagli altri."*

Con questa argomentazione **i giudici bolognesi recepiscono pienamente lo spirito della riforma contenuta nella legge 6/2004; la persona incapace è persona da proteggere, indipendentemente dalla sua cognizione sulle misure intraprese per la sua tutela;** queste ultime pertanto non potranno essere penalizzanti e restrittive solo perchè il beneficiario è incapace di comprenderle (presumendo pertanto una sua totale incapacità di agire), ma potranno comunque essere rivolte a porre in risalto le sue (anche minime) capacità residue, affiancandolo ad un amministratore per tutto ciò che non è in grado di compiere autonomamente. Solo in questo modo, anche nei casi più gravi, si potrà salvaguardare la dignità, il rispetto ed i diritti di ogni persona, valori sui quali il legislatore ha fondato la riforma.

In questa ottica possono spiegarsi tutte le pronunce, sempre più numerose, dirette a consentire all'amministratore di sostegno di prestare, in luogo del beneficiario, anche il consenso ai trattamenti sanitari<sup>8</sup>. Se infatti l'obiettivo della tutela è incentrato esclusivamente sull'interesse reale del beneficiario, indipendentemente dalla sua residua capacità di agire e dalla sua consapevolezza circa le misure stabilite dall'organo giudicante, non avrà più importanza che il soggetto tutelato si renda o meno conto di

---

tutti gli atti di gestione del patrimonio, sia per quanto riguardava l'ordinaria amministrazione che, ed è questa la novità più rilevante, la straordinaria amministrazione, solitamente possibile solo previa autorizzazione del giudice tutelare.

<sup>8</sup> V. ad esempio Trib. Modena, 20 marzo 2008 in questa Rivista, Trib. Roma, 28 gennaio 2005, in [www.altalex.it](http://www.altalex.it), Trib. Cosenza, 24 ottobre 2004, in [www.altalex.it](http://www.altalex.it), Trib. Genova, 1 marzo 2005, in [www.altalex.it](http://www.altalex.it)

trovarsi in una situazione in cui necessita di un aiuto. Detto aiuto sarà comunque fornito, e deciso da altri.

Questa posizione ha riscosso molte critiche in dottrina.<sup>9</sup> Se infatti lo scopo della riforma era introdurre una misura di tutela meno penalizzante per chi la subiva, permettendogli di non perdere completamente il controllo della propria capacità di agire, grazie ad una "riserva di competenze" assegnata al tutelato, **l'estensione eccessiva del campo di applicazione degli artt. 404 e seguenti c.c. può comportare il rischio di trasformare l'amministrazione di sostegno in una copia delle vecchie misure tutelari**, ponendo in capo al beneficiario le stesse restrizioni dell'interdizione e dell'inabilitazione. Non ha senso, infatti, parlare di misura meno invasiva se poi, nei fatti, l'amministratore di sostegno viene dotato di poteri tali da ingerire fortemente anche sulle scelte personalissime del tutelato.

Parte della giurisprudenza, facendo propri i rilievi della dottrina sul punto, non ha ritenuto di sposare l'anzidetta tesi e pertanto, in presenza di una totale incapacità del destinatario della misura di protezione, tale da comportare l'assenza di qualsivoglia autonomia residua, ha ritenuto imprescindibile applicare una misura di protezione più restrittiva come l'interdizione.<sup>10</sup>

**Il dibattito, dunque, è ancora aperto tra i sostenitori di una applicazione pressoché esclusiva ed illimitata degli art. 404 e ss. c.c.<sup>11</sup> a tutti i casi in cui è necessario ricorrere**

---

<sup>9</sup> Per un approfondimento sul tema: A. Figone, *Amministrazione di sostegno e ricorso per divorzio*, commento a Tribunale di Modena 25 ottobre 2007, in questa Rivista; U. Roma, *Amministrazione di sostegno, cura personae e consenso al trattamento medico*, in Fam. Dir., 2007, p. 725; Cian in *L'amministrazione di sostegno nel quadro delle esperienze giuridiche europee*, in Riv. Dir. Civ., 2004, II, p. 492; G. Gennari, *La protezione dell'autonomia del disabile psichico nel compimento di atti di natura personale con particolare riferimento al consenso informato dell'atto medico*, in Famiglia, 2006, I, p. 733

<sup>10</sup> Trib. Torino 26 febbraio 2007, in Dir. Fam. Pers. 2007, 3, 1237; Trib. Campobasso, 24 aprile 2005, ined.

<sup>11</sup> Tra i tanti sostenitori dell'abrogazione di interdizione ed inabilitazione vedi R. Masoni, *"Amministrazione di sostegno ed interdizione; dal diritto al dovere di sostegno"*, commento a Trib. Milano 20 febbraio 2006, in Giur. Mer. 2007, p. 35 il quale, dopo aver analizzato gli indubbi vantaggi della nuova disciplina introdotta dalla Legge 6/2004 conclude dicendo che *"seguendo l'esposto percorso argomentativo sarebbe, invece, possibile pervenire a quella tacita*

ad una misura di protezione e **coloro che, al contrario, sostengono l'esistenza di un residuo intangibile ambito di applicazione per interdizione ed inabilitazione**, non suscettibile di alternativa opzione allorquando il soggetto abbisognevole di tutela sia affetto da patologie tali da comprometterne totalmente, o in gran parte, la capacità cognitiva e volitiva.

L'orientamento prevalente, preferibile perchè portatore di una maggiore sensibilità nei confronti delle persone beneficiarie di misure di protezione, mostra alcune contraddizioni, come sopra evidenziato, nei casi limite, cioè in tutte le situazioni in cui non è rinvenibile una anche minima capacità residua del beneficiario, tale da giustificare l'applicazione di una misura creata appositamente per salvaguardare questa capacità. E' del tutto evidente che se i poteri dell'amministratore sono estesi fino al punto da farli coincidere con quelli del tutore, la minor invasività dell'amministrazione di sostegno rispetto, ad esempio, all'interdizione, rimarrà solo sulla carta e la misura applicata sarà esattamente la stessa.

---

*abrogazione delle vecchie misure protettive, unanimamente auspicata dalla dottrina, misure che, per desuetudine e disapplicazione, potrebbero cadere nell'oblio come rami secchi e inutili di un ordinamento che sempre più spesso tende alla valorizzazione della persona umana e della sua dignità, secondo una progressiva tendenza alla personalizzazione ed alla esistenzializzazione del diritto privato, la cui evoluzione è tutt'ora in corso." Sul punto vedi anche P. Cendon, "l'amministrazione di sostegno come strumento cardine per la protezione dei soggetti deboli" in [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it)*